

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 un' Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro apartitica e apolitica denominata "Alchemilla"

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Bergamo, via Corridoni 22/c e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

ART. 3 - SCOPI

L'Associazione, senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, salvo il rimborso delle spese sostenute, si propone i seguenti scopi:

- a) Promuovere e diffondere lo studio, la ricerca, la formazione e la cura nel campo dell'educazione alla salute della donna e in particolare alla sua riabilitazione fisica, psichica e sociale dopo periodi di crisi conseguenti al parto, agli interventi medici - chirurgici, alla menopausa;
- b) creare e sviluppare rapporti di collaborazione e cooperazione con operatori socio-sanitari, organismi e organizzazioni interessati agli stessi o analoghi temi, nonché le Scuole di formazione, studio e ricerca di ambito pubblico e privato e analoghe Associazioni culturali;
- c) organizzare riunioni, convegni e seminari sui temi prescelti, attinenti all'area di studio in oggetto;
- d) fornire, a richiesta, informazioni ed interventi per studi, progetti, ricerche, applicazioni concernenti questioni e problemi riguardanti la salute della donna;
- e) svolgere ogni altra attività inerente e conseguente agli scopi principali;
- f) favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze dello scopo sociale, l'Associazione può creare strutture proprie e/o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno al riguardo.

Pertanto l'Associazione sarà retta e regolata, oltre che dal Codice Civile, anche dalla Legge 383/2000.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso i suoi organi; non ha finalità di lucro ed è pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa.

ART. 5 - SOCI

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

a) Soci Fondatori: sono i Soci che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

b) Soci Ordinari: sono coloro che chiedono di diventarlo, secondo le modalità di seguito specificate.

- Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni che ne condividono le finalità. Hanno diritto di voto e possono rivestire cariche associative.
- Usufruiscono di tutti i servizi dell'Associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'Associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
- Gli Associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell'Associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.
- Concorrono alla gestione dell'Associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all'elezione delle cariche associative.
- Hanno tutti parità di diritti e doveri.
- Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all'attuazione di un particolare programma.
- I Soci non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e nei modi previsti dal Consiglio Direttivo, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività rese in forma volontaria e gratuita dai propri Associati.
- L'Associazione può in caso di particolare necessità ed in via eccezionale assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.
- Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.
- L'ammissione di un nuovo Socio è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall'interessato e dietro pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione nell'importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
- Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.
- Avverso il diniego motivato dell'iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Garanti se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
- La qualità di Socio si perde per decesso, esclusione e recesso. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.

- Il Socio non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall'Associazione.
- Può altresì essere escluso dall'Associazione il Socio che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell'Associazione o allorchè si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.
- L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione all'interessato. E' ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
- Ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all'articolo precedente ed in particolare l'espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.
- In nessun caso, l'Associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice-Presidente
- il Segretario

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Garanti
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell'Associato alla vita associativa ed in particolare all'organizzazione e alla programmazione dell'attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo Associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri Associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- deliberare sui principi e sugli indirizzi generali;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il programma annuale e pluriennale di iniziative, attività e investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- discutere e approvare il programma e la relazione annuale del Consiglio Direttivo;

- deliberare la costituzione di sezioni, società ed altri organismi, decide circa eventuali controversie relative ai diversi regolamenti ed in merito alla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Revisori dei Conti
- deliberare le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'assemblea.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo degli associati o del Consiglio Direttivo, quando sia necessario, in caso di modifiche da apportare allo statuto e di scioglimento dell'Associazione. In questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg dalla data in cui viene richiesta.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno un'ora dopo la prima.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima, con qualsiasi mezzo ritenuto valido, specificando data, ora e sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera validamente a maggioranza dei votanti presenti.

La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno un'ora dopo la prima.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e portate a conoscenza dei soci unitamente al rendiconto economico e finanziario.

Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel Registro delle Assemblee degli Aderenti

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto di norma da un numero sempre dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea tra i propri Soci.

Fatta eccezione per i poteri spettanti all'Assemblea il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle direttive generali dell'Assemblea e specificatamente:

- formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- propone eventuali regolamenti interni all'Assemblea;
- propone le modifiche allo statuto all'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa a carico degli Associati;
- si riserva la facoltà di richiedere ai partecipanti delle attività dell'Associazione, quote di partecipazione a parziale copertura delle spese di organizzazione.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri nella prima seduta, a maggioranza semplice, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.

Si riserva, altresì, la facoltà di richiedere ai partecipanti delle attività dell'Associazione, quote di partecipazione a parziale copertura delle spese di organizzazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti, chiedendone convalida alla prima riunione dell'Assemblea.

Il primo Consiglio nominato in sede di costituzione dell'Associazione, dura in carica fino al 31/12/2008.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti.

ART. 9 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati; assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione, adotta in caso di urgenza i provvedimenti che ritiene opportuni salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

In caso di suo impedimento o prolungata assenza viene sostituito nei suoi compiti dal Vice Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla elezione di questi.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale, che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza.

ART. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo
- riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

ART. 11 - COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 12 - DIMISSIONI

I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

Le somme versate per il tesseramento e per le quote aggiuntive e per altri eventuali servizi dell'Associazione già usufruiti non sono rimborsabili in nessun caso.

ART. 13 – PATRIMONIO E BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative
- eventuali versamenti e contributi ordinari e straordinari dei soci, dei loro famigliari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell'Associazione
- utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali
- contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati, a condizione che siano concessi senza vincoli che limitino l'autonomia dell'Associazione
- interessi attivi ed altre rendite patrimoniali
- altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 – ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE

Per operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

ART. 16 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea alla maggioranza assoluta (51%) dei soci e a maggioranza dei presenti.

Art. 17 - SCIoglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento l'assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio, che sarà comunque devoluto a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o ad enti od Associazioni di promozione sociale aventi finalità analoghe. In nessun caso possono essere distribuiti beni, avanzi e riserve agli aderenti.

ART. 18 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.